

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/C (2002/2002)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 30 settembre 2002,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Marchitello Dr. Claudio, Torri Dr. Ettore,
Mastrandrea Dr. Gerardo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario:
Metitieri Dr. Antonio.

1 – APPELLI DELL'A.S. TICINIA ROBECCETTO E DEL CALCIATORE MARINONI MORGAN AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI EURO 1032,91 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2002, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 3 del 19.7.2002)

La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Ticinia Robecchetto di Robecchetto con Induno (Milano) e dal calciatore Marinoni Morgan, così decide:

- respinge l'appello del calciatore Marinoni Morgan;
- accoglie parzialmente quello dell'A.S. Ticinia Robecchetto, riducendo a Euro 500,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta dai primi giudici;
- ordina incamerarsi la tassa versata dal calciatore Marinoni Morgan;
- ordina restituirsi la tassa versata dall'A.S. Ticinia Robecchetto.

.....

2 – APPELLO DELL’A.S. BORUSSIA AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ORLANDO MANUEL IN FAVORE DELLA STESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D – Riunione del 24.5.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 n. 7 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Borussia di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D’Ippolito Dr. Adelchi, Marchitello Dr. Claudio, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

3 – APPELLO DELL’U.S. FALCO ACQUALAGNA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RICCI GIULIO IN FAVORE DI ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 31/D – Riunione del 27.6.2002)

La C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Falco Acqualagna di Acqualagna (PU) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 1° ottobre 2002

IL SEGRETARIO
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro